



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N° 72 – 2018

Oggetto: sgombero ed istituzione dei divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione presso alcune aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera (zona di sosta veicolare a pagamento assentita in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.) comprese tra lo stabilimento balneare “Lanterna” e l’edificio “Acquamarina” per necessità commerciali di utilizzo riservato di stalli di sosta della Società concessionaria nella giornata del 13 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima –.

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO conto dell’istanza presentata in data 19 settembre 2018 dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. tesa ad ottenere per fini commerciali, la disponibilità di alcune aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera - zona di sosta veicolare a pagamento assentita ad essa in concessione - comprese tra lo stabilimento balneare “Lanterna” e l’edificio “Acquamarina” nella giornata del 13 ottobre 2018;

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d’uso;

VISTO l’Atto Formale A.P.T. 1-2008;

VISTA l’Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

TENUTO conto della comunicazione fatta dalla scrivente Autorità alla Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail del 26.09.2018;

ORDINA

Art. 1. – Nelle aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera - zona di sosta veicolare a pagamento - comprese tra lo stabilimento balneare “Lanterna” e l’edificio “Acquamarina” in deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l’uso e l’accesso alle aree in questione sono istituiti presso gli stalli di sosta veicolare assentiti in concessione alla T.T.P. S.p.A. e utilizzati ai propri fini commerciali i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione **dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del 13 ottobre 2018.**

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, presso gli stalli di sosta sopra individuati, sono consentiti la fermata e la sosta veicolare ai mezzi autorizzati dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.

continua Ordinanza 72/2018

Art. 2 – La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.2 – delimitare l'area demaniale marittima in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, sollevando la scrivente Autorità emanante del presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

2.3 – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040.675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco.

2.4 – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze del tratto stradale in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.5 – osservare e far osservare nell'ambito del tratto stradale in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza pubblica;

2.6 – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento, il tratto stradale demaniale marittimo oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **27 SET. 2018**

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)
